



Comune di Foggia

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.09.2017.

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di Settembre, nella consueta sala delle adunanze, previo invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 09:45.

Presiede il Presidente Avv. Luigi Miranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Maurizio Guadagno.

All'appello nominale di inizio seduta, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 24 Consiglieri. Assenti n. 09.

1	Annechino Antonio	Si	28	Sciagura Marcello	No
2	Buonarota Luigi	No	29	Splendido Joseph	Si
3	Cassitti Saverio	Si	30	Ursitti Raimondo	No
4	Cataneo Pasquale	Si	31	Ventura Lucio	Si
5	Citro Paolo	No	32	Vigiano Antonio	Si
6	Clemente Sergio	Si	33	Vigiano Luigi	Si
7	Cusmai Rosario	No			
8	De Martino Matteo	No			
9	De Martino Salvatore	Si			
10	De Pellegrino Alfonso	a.g.			
11	Di Pasqua Consalvo	Si			
12	Fiore Alfonso	Si		Partecipano i sigg.ri Assessori:	
13	Fusco Luigi	Si	1	Amorese Claudio	Si
14	Iaccarino Leonardo	Si	2	Bove Antonio	Si
15	Landella Franco	Si	3	Cangelli Sergio	Si
16	La Torre F. Paolo	Si	4	D'Emilio Francesco Rocco	Si
17	Longo Bruno	Si	5	Giuliani Anna Paola	Si
18	Mainiero Giuseppe	Si	6	Lioia Claudia	Si
19	Marasco Augusto	Si	7	Morese Francesco	Si
20	Mari Ilaria	Si	8	Roberto Erminia	Si
21	Miranda Luigi	Si	9	Tucci Annarita	Si
22	Perdonò Giovanni	Si			
23	Pertosa Giuseppe	No		Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti:	
24	Rignanese Pasquale	Si			
25	Rizzi Vincenzo	No	1	Mancazzo Angelo	No
26	Russo Nicola	Si	2	Chiriatti Massimo	No
27	Russo Pasquale	Si	3	Veneri Giuseppe	No

Seduta di seconda convocazione

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it.

Il Presidente, atteso che il numero dei presenti (24) è sufficiente per garantire la legalità della seduta apre i lavori ed introduce il primo accapo ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione”*.

Interviene il Consigliere Marasco il quale propone di trattare anticipatamente l'ultimo accapo dell'o.d.g. (omissis).

Prende la parola il Sindaco il quale propone di trattare con priorità il primo accapo per poi decidere il da farsi (omissis).

Il Presidente pone in votazione la proposta di inversione che con voti favorevoli 7, contrari 14, astenuti 3 non viene accolta.

Esce il Consigliere Fiore ed il numero dei presenti **scende a 23**.

Interviene il Sindaco per relazionare sull'argomento (omissis).

Prende la parola il Consigliere Mainiero il quale ritiene illegittima la nomina del direttore d'esercizio dell'azienda Ataf. .Pone criticità sul funzionamento degli autobus urbani e sulla rimozione del Collegio dei Revisori dell'azienda e sulla situazione dei conti. Sostiene che l'Azienda Amgas blu sia l'unica partecipata che produce utili per il Comune e che a dirigere le varie partecipate siano stati nominati soggetti che non hanno alcuna esperienza nel settore. In merito alla società AM Service riferisce che tale azienda in due anni ha eroso quasi completamente la capacità di reddito. Ritiene che l'Ataf sia afflitta da una perdita

strutturale e ricorda il gravoso risarcimento versato in favore del Dott. Iafelice a causa del suo illegittimo licenziamento. Fa presente all'aula che con l'approvazione della proposta il personale della AM Seservice diventa personale del Comune il cui costo andrà a gravare sul suo bilancio. Anticipa il proprio voto contrario (omissis).

Interviene il Consigliere Marasco il quale lamenta la ristrettezza dei tempi per poter analizzare la proposta e la mancanza di una discussione preliminare ed una ricognizione sulla situazione delle aziende partecipate. Evidenzia la mancanza di informazione nei confronti del Consiglio comunale anche in relazione alle prospettive future delle aziende e cita ad esempio a conferma della totale assenza di informazioni la vicenda degli avvisi pubblici per l'affidamento dei parcheggi Zuretti e Ginnetto. Riferisce di un debito di 3 ml di euro nei confronti del Comune gravante sull'azienda Amgas e chiede di conoscere come il Comune è intenzionato a recuperare tale somma. Informa l'aula che nell'anno 2013 fu affidata all'azienda AM Service la ricognizione di tutte le utenze idriche ed elettriche a carico del comune e sostiene che tale compito non è stato portato a termine. Ritiene che il Consiglio non è stato messo nelle condizioni di comprendere la reale situazione delle aziende partecipate non consentendo all'Assise di produrre un apporto costruttivo per poter risolvere le loro problematiche o potersi esprimersi con serenità (omissis).

Entra il Consigliere Buonarota ed il numero dei presenti **sale a 24**.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cataneo il quale evidenzia che la tematica in trattazione attiene non solo al servizio locale ma interessa un ambito molto più vasto. Lamenta mancata informazione al Consiglio in relazione alla gestione del nodo intermodale. Sostiene la necessità che Ataf si trasformi da azienda di trasporto in azienda di mobilità e sostiene la necessità di un apporto di dirigenza professionale con ampia esperienza nel settore. Ritiene che in merito alla gestione delle partecipazioni non siano stati rispettati gli impegni elettorali e ritiene che in Consiglio dovevano essere presenti i rappresentanti delle aziende Ataf e Amgas in virtù dell'importanza dell'argomento (omissis).

Prende la parola il Consigliere La Torre il quale ritiene che la proposta così come formulata sia ben articolata ed anticipa il proprio voto favorevole. (omissis).

Entra il Consigliere De Martino Matteo ed il numero dei presenti **sale a 25**.

Interviene il Consigliere Longo il quale sostiene che, giunti a metà mandato, necessita una ricognizione per verificare le prospettive e i programmi industriali delle aziende partecipate per consentire al Consiglio di poter esprimere una corretta valutazione del loro operato. In relazione alla Amgas blu afferma che la precedente Amministrazione ha venduto una quota di questo ramo d'azienda all' Ascopiave, cooperativa rossa. Sostiene, pertanto, che oggi si conclude quell'azione di alienazione che ha visto alienare a terzi il ramo fruttifero e lasciare in proprietà al Comune il ramo infruttifero che produce solo debiti. Si dichiara favorevole ad un confronto in aula sul tema delle aziende partecipate e evidenzia situazioni inverosimili presenti nel bilancio 2013 dell'Ataf all' epoca del PD, senza considerare il capolavoro relativo all'azienda "Amiu" creato sempre dalla scorsa Amministrazione per la raccolta dei rifiuti. In relazioni ad affermazioni esternate dal Consigliere Marasco riferisce che non da tre bensì da otto anni la Corte dei Conti attenziona la situazione delle partecipate (omissis).

Esce il Consigliere Clemente ed entra il Consigliere Citro ed il numero dei presenti resta **invariato a 25**.

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione l'accapo. Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Mainiero, Cataneo, Longo, Ventura, marasco, La Torre ed il Sindaco.

Escono i Consiglieri Vigiano Antonio, Cataneo, Russo Nicola, Citro, Iaccarino e Russo Pasquale ed il numero dei presenti **scende a 19**.

Terminate le dichiarazioni il Presidente procede con la votazione. Ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati

a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte

- da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Foggia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art A, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione

che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione e il trasferimento delle specificate quote delle sottoindicate società partecipate indirettamente dal Comune di Foggia tramite la società partecipata AMGAS SpA:

AMGAS BLU Srl: alienazione della quota del 20%, posseduta indirettamente tramite la Società AMGAS SpA, per le seguenti motivazioni:

- non è indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
- opera con esclusive finalità commerciali;
- non rientra nelle tipologie indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016;

AMSERVICE Srl: trasferimento della quota del 100%, posseduta indirettamente tramite AMGAS SpA, da AMGAS SpA al Comune di Foggia per le seguenti motivazioni:

- svolge servizi strumentali esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da AMGAS SpA che svolge un servizio di interesse generale;
- non opera con AMGAS SpA ma esclusivamente col Comune di Foggia mediante appositi contratti di servizio;
- il passaggio a società di primo livello avrebbe il vantaggio di consentire un controllo maggiore e soprattutto diretto da parte del Comune sulla Società.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni

detenute, da alienare o trasferire, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione e al trasferimento delle partecipazioni detenute:

- **alienazione** della società **AMGAS BLU Srl**, partecipata indirettamente tramite AMGAS SpA per la quota del 20%, a mezzo procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non intervenga una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA, qualora dovessero raggiungersi condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita, per le seguenti motivazioni:
 1. La società AMGAS BLU Srl, con esclusive finalità commerciali, non rientra nelle tipologie indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016, pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa;
 2. L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 175/2016 dispone che, nell'alienazione delle partecipazioni sociali viene fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo Statuto;
 3. La questione della prelazione del socio torna in esame anche in occasione della lettura dell'art. 24 del medesimo decreto (revisione straordinaria delle partecipazioni) il quale, al comma 8, disciplina l'osservanza dell'art. 1, comma 614 della Legge 190 del 2014 che, a sua volta, richiama l'art. 1, comma 568 bis della Legge 147/2013;
 4. In virtù del combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, con specifico riferimento al comma 568 bis dell'art. 1 della Legge 147/2013, deve considerarsi anche il diritto di prelazione del socio privato detentore, in una società mista, di almeno il 30% delle quote.
 5. In riferimento al caso di specie, la sussistenza della prelazione di cui trattasi andrebbe verificata in capo alla società ASCOPIAVE SpA, socio detentore

dell'80% delle quote dell'AMGAS BLU Srl, società a cui è stata fusa, per incorporazione al 100%, la originaria acquirente ASCOBLU Srl;

6. A sua volta, però, la ASCOPIAVE SpA risulta società mista a controllo e partecipazione pubblica in virtù della quota di maggioranza detenuta al 61,562% da ASCO HOLDING SpA, società a totale partecipazione pubblica, che annovera come soci 92 Comuni delle provincie di Treviso, Belluno, Pordenone e Venezia, da se stessa definita strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci (Cfr. pagina 6, punto 4 della relazione per il piano di razionalizzazione delle società partecipate, redatto da Asco Holding spA in data 24/03/2016).
7. Alla luce di quanto esposto, risulta alquanto problematica la riconducibilità della ASCOPIAVE SpA alla natura giuridica di socio privato, ai fini del riconoscimento del diritto alla prelazione previsto per legge;
8. Motivo per cui, si ritiene che il Consiglio comunale, nell'abilitare l'AMGAS SpA all'alienazione della partecipazione pubblica detenuta in AMGAS BLU Srl, ai sensi e nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 175/2016 e, nello specifico, dall'art. 10 del citato decreto (secondo le forme atte ad assicurare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione) non debba comunque escludere l'eventualità che l'AMGAS SpA possa addivenire – prima del termine di cui all'art 24 (alienazione da intervenire entro un anno dall'approvazione della delibera di ricognizione delle partecipazioni da alienare) – ad una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA qualora dovessero raggiungersi condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita che, ad oggi, viene comunque valutato alla stregua dei medesimi criteri economici di alienazione dell'80% della partecipazione di AMGAS BLU Srl avvenuta poi in favore di ASCO BLU Srl (€ 280,00 per cliente, in proporzione della quota alienabile).
9. Tale ultima eventualità sottrarrebbe AMGAS SpA dell'incombenza di valutare o meno la sussistenza del diritto di prelazione in capo ad ASCOPIAVE SpA – con l'esclusione dei rischi e le incertezze che ne conseguono – nell'ipotesi di successiva alienazione ad evidenza pubblica, e integra comunque una facoltà espressamente prevista dalla legge (art.10, comma 2, decreto Legislativo n. 175/2016), poiché con la delibera che ne consegue, viene analiticamente dato atto della convenienza economica dell'operazione di negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA, non solo per il particolare riferimento alla congruità delle

condizioni di vendita che dovranno essere superiori alle condizioni già richiamate, ossia € 280,00 per cliente, in proporzione alla quota alienabile (che costituiranno, in caso di evidenza pubblica, il prezzo base di vendita) ma anche in particolare riferimento alla convenienza economica dell'eliminazione dell'alea costituita dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla valutazione della sussistenza, o meno, del diritto di prelazione così come richiamato dall'art. 1, comma 568 bis della Legge 147/2013;

- **trasferimento** della Società **AM SERVICE Srl** - partecipata indirettamente tramite **AMGAS SpA** per la quota del 100% dalla società partecipata **AMGAS SpA al Comune di Foggia** da effettuarsi mediante contratto di compravendita nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, per le seguenti motivazioni:

1. sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società **AM SERVICE Srl** la quale rientra nella categoria delle società in house che produce beni o servizi strumentali all'Ente partecipante e allo svolgimento delle sue funzioni;
2. svolge servizi strumentali esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da una società, **AMGAS SpA**, che svolge un servizio di interesse generale;
3. non opera con **AMGAS SpA** ma esclusivamente col Comune di Foggia mediante appositi contratti di servizio;
4. il passaggio a società di primo livello avrebbe il vantaggio di consentire un controllo maggiore e soprattutto diretto da parte del Comune sulla Società.

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare e trasferire le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 20.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2106 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, comma 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente;

CON VOTI favorevoli 15 (Anecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mari, Miranda, Perdonò, Rignanese, Splendido, Ventura e Vigiano Luigi) contrari 4 (Buonarota, Cassitti, Mainiero e Marasco) espressi per alzata di mano dai 19 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Foggia alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione e da Relazione tecnica, elaborata dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate, con valenza ricognitiva e propositiva, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **mantenere la partecipazione** delle società **ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA** in quanto società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1);

3. di procedere all'alienazione e al trasferimento delle seguenti partecipazioni:

- **Alienazione** della Società **AMGAS BLU Srl** - partecipata indirettamente tramite AMGAS SpA per la quota del 20% a mezzo di procedura ad evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non intervenga una negoziazione diretta tra AMGAS SpA e ASCOPIAVE SpA, per le motivazioni e condizioni analiticamente esposte in premessa;

- **Trasferimento** della Società **AM SERVICE Srl** - partecipata indirettamente tramite AMGAS SpA per la quota del 100% dalla società partecipata AMGAS SpA al Comune di Foggia da effettuarsi mediante contratto di compravendita nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione per le motivazioni e condizioni analiticamente esposte in premessa;

4. di incaricare i competenti uffici comunali - Servizio Contratti e Servizi Finanziari - di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

6. che agli amministratori della società AMGAS SPA, capogruppo direttamente partecipata dal Comune di Foggia, ed ai rappresentanti del Comune in essa, detentrici delle partecipazioni nelle società AMGAS BLU Srl e AM SERVICE Srl, partecipate indirettamente dal Comune di Foggia, oggetto di alienazione e trasferimento, sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione e al trasferimento delle partecipazioni detenute in conformità alle condizioni sopra indicate;

7. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal

Comune di Foggia;

8. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
9. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
10. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo:
<http://www.comune.foggia.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate>

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Entra il Consigliere Ursitti ed il numero dei presenti sale a 20.

Su proposta del Presidente del Consiglio, stante la urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 15 (Anecchino, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mari, Miranda, Perdonò, Rignanese, Splendido, Ventura e Vigiano Luigi) contrari 5 (Ursitti, Buonarota, Cassitti, Mainiero e Marasco) espressi per alzata di mano dai 20 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

SPAZIO ANNULLATO

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**DIRIGENTE UFFICIO
PARTECIPATE**

Nome:

Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01, sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotate (ai sensi del d.lgs. n. 178/2016) I	Holding pura J
Dir_1	02361300714	AMGAS SPA	1995	100,00	Servizio distribuzione gas metano	SI	SI	NO	NO
Dir_2	02409680713	ATAF SPA	2000	100,00	Servizio trasporto pubblico locale e sosta tariffata	NO	SI	NO	NO
Dir_3	05487980723	AMIU PUGLIA SPA	2014	21,87	Servizio di igiene urbana	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo o tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in Borsa	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 375/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ind_1	03490310715	AM SERVICE SM	2006	AMGAS SPA	100,00	100,00	Gestione calore edifici comunali; Gestione sistema informatico comunale; Accertamento stato manutenzione impianti termici territorio comunale; Gestione archiviazione patrimonio documentale comunale	NO	SI	NO	NO
Ind_2	03788910713	AMGAS BLU Srl	2011	AMGAS SPA	20,00	20,00	Vendita prodotti energetici	NO	NO	NO	NO

Le società a

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione della società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.


Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12sexies)
- Quelora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. h)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. e)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AMGAS SPA in quanto rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **Dir 2** (a)

Denominazione società partecipata: **ATAF SPA** (b)

Tipo partecipazione: **Diretta** (c)

Attività svolta: **Servizio di trasporto pubblica locale e servizio** (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o della Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12sexies)
- Quando non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di mantenimento pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società ATAF SPA la quale rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **Dir 3** (a)

Denominazione società partecipata: **AMIU PUGLIA SPA** (b)

Tipo partecipazione: **Diretta** (c)

Attività svolta: **Servizio di igiene urbana** (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. h)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. f)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AMIU PUGLIA SPA la quale rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **Ind 1** (a)

Denominazione società partecipata: **AM SERVICE Srl** (b)

Tipo partecipazione: **Indiretta** (c)

Attività svolta: (d)

Gestione calore edifici comunali; Gestione sistema informatico comunale; Accertamento stato manutenzione impianti termici territorio comunale; Gestione archiviazione patrimonio documentale comunale

Indicare se le società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Quando non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se le società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AM SERVICE Srl in quanto rientra nella categoria delle società in house che producono beni o servizi strumentali all'ente partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **Ind_2** (a)

Denominazione società partecipata: **AMGAS BLU** (b)

Tipo partecipazione: **Indiretta** (c)

Attività svolta: **Vendita prodotti energetici** (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:


La società AMGAS BLU Srl, con esclusive finalità commerciali, non rientra nelle tipologie di società indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016, pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	36,50
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Costo del personale (f)	2.366.248,00
Costi amministrativi	16.800,00
Costi sociali componenti organo di controllo	24.840,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	53.980,00
2014	189.690,00
2013	493.548,00
2012	1.076.148,00
2011	1.612.560,00

FATTURATO	
2015	7.230.224,00
2014	8.882.965,00
2013	8.160.714,00
FATTURATO MEDIO	8.091.304,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AMGAS SPA la quale rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 89 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	241,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero organico di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	3

Importi in euro

Costo del personale (f)	12.288.362,00
Costi generali amministratori	21.600,00
Costi fissi componenti il costo di controllo	24.840,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	57.183,00
2014	-692.983,00
2013	16.810,00
2012	1.077.254,00
2011	-1.880.557,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	19.789.377,00
2014	19.439.503,00
2013	20.684.080,00
FATTURATO MEDIO	19.970.986,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società ATAF SPA la quale rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 09 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Completare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medie dipendenti (a)	1.145,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organi di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	4.990.715,00
2014	2.776.849,00
2013	
2012	
2011	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	46.496.299,00
Costi amministrativi	154.568,00
Costi componenti organi di controllo	91.476,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	106.803.875,00
2014	87.676.157,00
2013	
FATTURATO MEDIO	97.240.016,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AMIU PUGLIA SPA la quale rientra nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismi), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nella scheda di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce 89 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressiva società partecipata: **Ind 1** (a)

Denominazione società partecipata: **AM SERVICE Srl** (b)

Tipo partecipazione: **Indiretta** (c)

Attività svolta: **Gestione calore edifici comunali; Gestione sistema informatico comunale; Accertamento stato manutenzione impianti termici territorio comunale; Gestione archiviazione patrimonio documentale comunale** (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio di dipendenti (e)	51,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organi di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale (f)	1.599.989,00
Costi per amministrazione	7.999,92
Costi per componenti organi di controllo	2.189,00

RESULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	69.319,00
2014	30.563,00
2013	2.076,00
2012	6.103,00
2011	11.975,00

FATTURATO (h)	
2015	2.748.456,00
2014	2.366.896,00
2013	2.517.933,00
FATTURATO MEDIO	2.544.428,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AM SERVICE Srl la quale rientra nella categoria delle società in house che produce beni o servizi strumentali all'ente partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni (art. 4, co. 2, lett. d). Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2.

Azioni da intraprendere:

Trasferimento della partecipazione da AM GAS SpA al Comune di Foggia

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire le voci 89 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: **Ind 2** (a)

Denominazione società partecipata: **AMGAS BLU Srl** (b)

Tipo partecipazione: **Indiretta** (c)

Attività svolta: **Vendita prodotti energetici** (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (a)	7,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.745.515,00
2014	1.362.490,00
2013	1.839.545,00
2012	1.837.464,00
2011	255.323,00

Importi in euro	
Costo del personale (02.01)	363.468,00
Compensi amministratori	51.788,00
Compensi componenti organo di controllo	14.560,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	20.196.637,00
2014	18.496.360,00
2013	29.671.186,00
FATTURATO MEDIO	21.454.992,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società AMGAS BLU Srl, con esclusive finalità commerciali, non rientra nelle tipologie indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016, pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa

Azioni da intraprendere:

CESSIONE PARTECIPAZIONE

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altre società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce BS del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	AMGAS SPA	Diretta	Servizio di distribuzione gas metano	100,00	Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della Società che rientra nella categoria delle società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA
Dir_2	ATAF SPA	Diretta	Servizio di trasporto pubblico locale e servizio di sosta tariffata	100,00	Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della Società che rientra nella categoria delle società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA
Dir_3	AMIU PUGLIA SPA	Diretta	Servizio di igiene urbana	21,87	Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della Società che rientra nella categoria delle società in house che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alla finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: **Ind_1** (a) Quota di partecipazione detenuta: **100** (b)

Denominazione società partecipata: **AM SERVICE Srl** (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: **100** (d)

Tipo partecipazione: **Indiretta** (e)

Attività svolta: **Gestione calore edifici comunali; Gestione sistema informatico comunale; Accertamento stato manutenzione impianti termici territorio comunale; Gestione archiviazione patrimonio documentale comunale** (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della società AM SERVICE Srl la quale rientra nella categoria delle società in house che produce beni o servizi strumentali all'Ente partecipante e allo svolgimento delle sue funzioni. Trasferimento della partecipazione da AMGAS SpA al Comune di Foggia

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

AM SERVICE Srl svolge servizi strumentali esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da una società, AMGAS SpA, che svolge un servizio di interesse generale. AM SERVICE Srl non opera con AMGAS SpA ma esclusivamente col Comune di Foggia mediante appositi contratti di servizio. Il passaggio a società di primo livello avrebbe il vantaggio di consentire un controllo maggiore e soprattutto diretto da parte del Comune sulla Società.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

CONTRATTO COMPRAVENDITA

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

UN ANNO DALL'ADOZIONE DELL'ATTO DI RICOGNIZIONE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

L'operazione non comporterebbe trasferimento o aumento di risorse umane e strumentali né altri ulteriori impegni di risorse economiche-finanziarie fatto salvo il prezzo del trasferimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quota

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società AMGAS BLU Srl, con esclusive finalità commerciali, non rientra nelle tipologie indicate nell'art. 4 del D.Lgs 175/2016, pertanto non sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della stessa

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

L'alienazione avverrà con procedura di evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non intervenga una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA, qualora dovessero raggiungersi condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

UN ANNO DALL'ADOZIONE DELL'ATTO DI RICOGNIZIONE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Ind_1	AM SERVICE SRL	100,00	1 anno	NO
	Ind_2	AMGAS BLU SRL	20,00	1 anno	NO
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					



Città di Foggia
Ufficio Partecipate

Relazione tecnica a supporto della **Revisione straordinaria delle partecipazioni** (art. 24 DLgs 175 del 2016)

1. Il nuovo quadro normativo

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la **ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016**, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare **quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.**

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un **aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione** delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 111 del 20.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati con deliberazione n. 17 del 30.03.2016.

Si evidenzia che all'esito del suindicato piano di razionalizzazione **le società partecipate dal Comune di Foggia, rispetto alle 18 censite nel giugno 2011, si sono ridotte alle 5 attuali.**

1.2 - Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a **società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica** (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di **servizi di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di **autoproduzione di beni o servizi strumentali** agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 - Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di **servizi pubblici locali** che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "**servizio di interesse economico generale**" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di **distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.**

1.4 - Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della **produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi** e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al

successivo comma 4, che così dispone: **"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti"**, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell' "oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 - Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 - Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

2.1 - ATAF SpA

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02409680713

Oggetto dell'attività: Servizio di trasporto pubblico locale - Servizio di sosta tariffata

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 100%

Numero dipendenti: 241

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: 19.789.377 (2015); 19.439.503(2014); 20.684.080 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: Per quanto riguarda il **servizio di trasporto pubblico locale**, la Regione con la L.R. n. 45 del 30.12.2013 ha autorizzato gli enti locali pugliesi a prorogare sino al 30.06.2018 i contratti in essere con le società che gestiscono il trasporto pubblico locale al fine di allineare le scadenze degli stessi alla conclusione della gara d'ambito prevista, appunto, per la suddetta data del 30.06.2018. In virtù della suindicata disposizione regionale il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 5 del 10.02.2014 ha autorizzato la proroga fino al 30.06.2018 del contratto di servizio del trasporto pubblico locale con ATAF SpA.

Per quanto riguarda il **servizio di sosta tariffata** il Comune di Foggia con deliberazione consiliare n. 204 del 27.12.2013 ha confermato l'affidamento diretto del fino al 31.12.2020.

2.2 - AMGAS SpA

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02361300714

Oggetto dell'attività: Servizio di distribuzione gas naturale

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 100%

Numero dipendenti: 36

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: 7.230.294 (2015); 8.882.905 (2014); 8.160.714 (2013)

Qualificazione: Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: Con deliberazione n. 205 del 27.12.2013 il Consiglio Comunale ha preso atto che la società AMGAS SpA, alla luce della normativa vigente, resta obbligata a proseguire in via transitoria la gestione del **servizio di distribuzione del gas** fino alla data dell'affidamento al gestore aggiudicatario della prima gara dell'ambito subprovinciale di competenza (Foggia è capofila dell'ambito "Foggia 2" comprendente 36 comuni) .

2.3 - AMIU PUGLIA SpA

Dati identificativi:

Codice fiscale: 05487980723

Oggetto dell'attività: Servizio di igiene urbana

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 21,87%

Numero dipendenti: 1.145, di cui 343 in forza presso la sede di Foggia

Numero amministratori: 5, di cui 2 in rappresentanza del Comune di Foggia;

Fatturato ultimo triennio: 106.803.875 (2015); 87.676.157 (2014);

Qualificazione: Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d).

Situazione: Con deliberazione n. 157 del 31.03.2014 il Consiglio Comunale ha affidato ad AMIU PUGLIA SpA il **servizio di igiene urbana dell'ARO Foggia 3**, coincidente col territorio del Comune di Foggia, per la durata di 9 anni. In proposito c'è ora da considerare che la recente **legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 modifica la perimetrazione degli ARO** (= ambiti di raccolta ottimale) i cui confini saranno determinati dalla Giunta regionale, al fine di ottenere migliori economie di scala per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. La nuova normativa regionale, inoltre, istituisce una "Agenzia regionale per il servizio di gestione dei rifiuti" che ha il compito di procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani oltre che all'affidamento della gestione degli impianti.

2.4 - AMGAS BLU Srl

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03788910713

Oggetto dell'attività: Vendita di prodotti energetici

Tipo e misura della partecipazione: Indiretta al 20% tramite AMGAS SpA

Numero dipendenti: 7

Numero amministratori: 3, di cui 1 in rappresentanza del Comune di Foggia

Fatturato ultimo triennio: 20.196.632 (2015); 18.496.860 (2014); 25.671.186 (2013)

Risultato ultimi 5 esercizi: 1.745.515(2015); 1.362.490(2014); 1.839.545(2013); 1.537.464(2012); 255.323 (2011)

Qualificazione: Essendo una società di vendita di prodotti energetici (in particolare gas naturale ed energia elettrica) AMGAS BLU Srl presenta finalità meramente commerciali che sono estranee alle finalità istituzionali dell'Ente. La partecipazione in tale tipo di società non è consentita dall'art 4, comma 1, del TUSP e, più in generale, dall'intero impianto normativo del TUSP le cui disposizioni sono finalizzate, tra l'altro, "alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato" (art. 1, comma 2).

Per quanto la carenza di questo requisito di fondo renda superflua l'analisi di ulteriori dati, per completezza informativa si fa comunque presente che:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Situazione: Il mantenimento della quota del 20% del capitale di AMGAS BLU Srl in capo ad AMGAS SpA era vincolato dall'accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto da AMGAS SpA, vincolo che però è scaduto il 31 dicembre scorso.

2.5 - AM SERVICE Srl

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03490310715

Oggetto dell'attività: Assistenza informatica - Assistenza archivistica - Gestione calore - Verifica stato manutenzione impianti termici

Tipo e misura della partecipazione: Indiretta al 100% tramite AMGAS SpA

Numero dipendenti: 51

Numero amministratori: 3

Fatturato ultimo triennio: 2.748.456 (2015); 2.366.896 (2014); 2.517.933 (2013)

Risultato ultimi 5 esercizi: 68.319 (2015); 30.563 (2014); 2.076 (2013); 6.101 (2012); 11.875 (2011)

Qualificazione: Trattasi di società in house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente pubblico affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1). Ed inoltre:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

Situazione: AM SERVICE Srl società rientra nella categoria delle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti o affidanti le cui caratteristiche generali sono state meglio descritte al punto 1.4. La particolarità della situazione di AM SERVICE Srl sta nel fatto che la società svolge **servizi strumentali** esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da **AMGAS SpA** che svolge il **servizio di interesse generale** di distribuzione del gas ed è a sua volta totalmente partecipata dal Comune di Foggia.

3. Esito della ricognizione e proposte operative di revisione

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati in relazione alle disposizioni del TUSP, si propongono, per ciascuna società, le linee di azione da intraprendere.

3.1 - ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA

Le società ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA non presentano particolari criticità, per le finalità del presente atto, che possano ingenerare dubbi sulla legittimità del mantenimento. In ordine alle società **ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento** delle stesse le quali rientrano tutte nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

In relazione alle società ATAF SpA, AMGAS SpA e AMIU PUGLIA SpA, dunque, si propone al Consiglio Comunale di deliberarne il mantenimento.

3.2 - AMGAS BLU Srl

AMGAS BLU Srl è una società mista di vendita di prodotti energetici detenuta all'80% dalla società **ASCOPIAVE SPA**, e al 20% da **AMGAS SpA**.

Il Comune non ha fini di lucro e pertanto non può svolgere attività di impresa.

Di conseguenza, in quanto **società con esclusive finalità commerciali, AMGAS BLU Srl non rientra nel novero delle società consentite ex art. 4, comma 1, del TUSP.**

Per l'ente, dunque, si configura una chiara situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione in base alle previsioni del TUSP.

In verità, già in base alla precedente normativa era precluso agli Enti locali di partecipare, direttamente o indirettamente, a società che svolgono attività commerciali operando in regime di libero mercato.

È innegabile che la disciplina legislativa, nelle diverse declinazioni che si sono succedute negli ultimi anni, ha sempre avuto come obiettivo permanente quello di eliminare dall'azione degli enti locali le attività economiche per interessi estranei alle finalità istituzionali dell'ente o per fini esclusivamente commerciali.

Sinora, comunque, il Consiglio Comunale - come evidenziato da ultimo nella delibera n. 111 del 20.03.2015 - ha potuto in qualche modo giustificare il mantenimento poiché la quota

del 20% del capitale di AMGAS BLU Srl era vincolata dall'accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto da AMGAS SpA ai sensi dell'art. 182 bis della legge fallimentare.

Ora, però, questo vincolo è scaduto il 31 dicembre scorso ed AMGAS SpA non può più esimersi dall'obbligo di alienare la propria quota di partecipazione in AMGAS BLU Srl.

Con questo non si intendono intaccare le legittime prerogative decisionali dell'assemblea consiliare, ma semplicemente evidenziare che nella fattispecie si tratta di confrontarsi con una normativa che non lascia soverchi spazi di discrezionalità.

Qualora il Consiglio Comunale prenda atto del divieto di mantenimento di tale partecipazione, AMGAS SpA dovrà in tempi brevi avviare la relativa **procedura ad evidenza pubblica per la alienazione della suddetta partecipazione da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione.**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUSP, vige in proposito la regola generale secondo cui l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, **"fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto"**.

Al riguardo si fa presente che nel caso specifico **lo Statuto sociale di AMGAS BLU Srl non prevede alcun diritto di prelazione dei soci all'acquisto della quota del socio recedente.**

Tale diritto era stabilito dall'art. 3 dei **Patti parasociali stipulati nel giugno 2011 tra AMGAS SpA e ASCOPIAVE SPA che però avendo durata di 5 anni (ex art. 12) sono scaduti a giugno 2016.**

L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 175/2016 dispone che, nell'alienazione delle partecipazioni sociali viene fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge e dallo statuto.

La questione della prelazione del socio torna in esame anche in occasione della lettura dell'art. 24 del medesimo decreto (revisione straordinaria delle partecipazioni) il quale, al comma 8, disciplina l'osservanza dell'art. 1, comma 614 della Legge 190 del 2014 che, a sua volta, richiama l'art. 1, comma 568 bis della Legge 147/2013.

In virtù del combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, con specifico riferimento al comma 568 bis dell'art. 1 della Legge 147/2013, deve considerarsi anche il diritto di prelazione del socio privato detentore, in una società mista, di almeno il 30% delle quote.

In riferimento al caso di specie, la sussistenza della prelazione di cui trattasi andrebbe verificata in capo alla società ASCOPIAVE SpA, socio detentore dell'80% delle quote della AMGAS BLU Srl, società a cui è stata fusa, per incorporazione al 100%, la originaria acquirente ASCOBLU Srl.

A sua volta, però, la ASCOPIAVE SpA risulta società mista a controllo e partecipazione pubblica in virtù della quota di maggioranza detenuta al 61,562% da ASCO HOLDING SpA, società a totale partecipazione pubblica, che annovera come soci 92 Comuni delle provincie di Treviso, Belluno, Pordenone e Venezia, da se stessa definita strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci (Cfr. pagina 6, punto 4, della relazione per il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, redatto da Asco Holding SpA in data 24/03/2016).

Alla luce di quanto esposto, risulta alquanto problematica la riconducibilità della ASCOPIAVE SpA alla natura giuridica di socio privato, ai fini del riconoscimento del diritto alla prelazione previsto per legge.

Motivo per cui, si ritiene che il Consiglio comunale, nell'abilitare l'AMGAS SpA all'alienazione della partecipazione pubblica detenuta in AMGAS BLU Srl, ai sensi e nella forme previste dal Decreto Legislativo n. 175/2016 e, nello specifico, dall'art. 10 del citato Decreto (secondo le forme atte ad assicurare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione) non debba comunque escludere l'eventualità che l'AMGAS SpA possa addivenire - *prima del termine di cui all'art. 24 (alienazione da intervenire entro un anno dall'approvazione della*

delibera di ricognizione delle partecipazioni da alienare) - ad una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA qualora dovessero raggiungersi condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita che, ad oggi, viene comunque valutato alla stregua dei medesimi criteri economici di alienazione dell'80% della partecipazione di AMGAS BLU Srl avvenuta poi in favore di ASCOBLU Srl (€280,00 per cliente, in proporzione della quota alienabile).

Tale ultima eventualità sottrarrebbe AMGAS SpA dall'incombenza di valutare o meno la sussistenza del diritto di prelazione in capo ad ASCOPIAVE Spa - con l'esclusione dei rischi e le incertezze che ne conseguono - nell'ipotesi di successiva alienazione ad evidenza pubblica e integra comunque una facoltà espressamente prevista dalla legge (art. 10, comma 2, Decreto Legislativo n. 175/2016), poiché con la delibera che ne consegue, viene analiticamente dato atto della convenienza economica dell'operazione di negoziazione diretta con ASCOPIAVE Spa, non solo per il particolare riferimento alla congruità delle condizioni di vendita che dovranno essere superiori alle condizioni già richiamate, ossia € 280,00 per cliente, in proporzione della quota alienabile (che costituiranno, in caso di evidenza pubblica, il prezzo base di vendita) ma anche in particolare riferimento alla convenienza economica dell'eliminazione dell'alea costituita dalle conseguenze giuridiche derivanti dalla valutazione della sussistenza, o meno, del diritto di prelazione così come richiamato dall'art. 1, comma 568 bis della Legge 147/2013.

3.3 - AM SERVICE Srl

La società AM SERVICE Srl, come già evidenziato, rientra nella categoria delle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti o affidanti (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente medesimo (art. 4, comma 1).

In quanto società in house del Comune di Foggia è affidataria di attività strumentali che vengono rese direttamente al Comune stesso.

La singolarità della situazione sta nel fatto che **AM SERVICE Srl svolge servizi strumentali esclusivamente a favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da una società, come AMGAS SpA, che svolge un servizio di interesse generale.**

L'attuale normativa introdotta dal D.Lgs 175 del 2016, come del resto la precedente, non vieta espressamente ad un società in house erogante un servizio di interesse generale di partecipare ad un'altra società in house che produce servizi strumentali.

Con la separazione funzionale delle due società, infatti, appare formalmente rispettato il requisito dell'**oggetto sociale esclusivo**, richiesto per entrambi i tipi di società in house, il che comporta che tali società debbano necessariamente avere un **oggetto sociale limitato soltanto allo svolgimento di o di servizi di interesse generale oppure soltanto di servizi strumentali.**

Ma, pur se la norma è formalmente rispettata, la condizione di totale controllo di AM SERVICE Srl da parte di AMGAS SpA potrebbe essere ritenuta non perfettamente regolare se non proprio elusiva dell'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo.

E questa situazione appare tanto più rischiosa in sede di gara. Infatti prossimamente verrà espletata la **gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas in ambito sub provinciale e il mantenimento di AM SERVICE Srl in capo ad AMGAS SpA potrebbe costituire per quest'ultima un potenziale intralcio alla regolare partecipazione.**

D'altra parte, oggettivamente, lasciare inalterata questa situazione non comporterebbe alcun vantaggio concreto, neanche sotto il profilo tecnico-organizzativo, né AM SERVICE Srl né ad

AMGAS SpA considerato anche che **AM SERVICE Srl non opera con AMGAS SpA ma esclusivamente col Comune di Foggia mediante appositi contratti di servizio.**

Inoltre, si consideri che con deliberazione n. 205 del 27.12.2013 il Consiglio Comunale ha sollecitato AMGAS SpA a promuovere la **costituzione di un'aggregazione aziendale** con altre imprese del settore per avere maggiori possibilità di aggiudicarsi la gara d'ambito e mantenere in tal modo il servizio di distribuzione del gas anche in futuro.

Tale ipotesi, però, per ragioni tecnico-giuridiche sarebbe difficilmente concretizzabile se AMGAS SpA continuasse a detenere la partecipazione in una società strumentale come AM SERVICE Srl.

Peraltro, nel caso in cui AMGAS SpA non dovesse aggiudicarsi la gara d'ambito resterebbe una scatola vuota, in quanto privata del servizio di distribuzione del gas, e pertanto dovrebbe comunque procedere alla cessione di AM SERVICE Srl prima di essere posta in liquidazione.

Tutte queste motivazioni, per quanto singolarmente non dirimenti, nel loro insieme inducono a valutare l'opportunità che **per motivi precauzionali AMGAS SpA ceda totalmente al Comune la propria partecipazione in AM SERVICE Srl.**

Si tratterebbe indubbiamente di un'operazione non complessa anche se di non facile definizione.

Per il Comune di Foggia non sarebbe, infatti, una nuova partecipazione da acquisire in quanto l'Ente già partecipa al 100%, seppure in maniera indiretta, a tale società che, a quel punto, **passerebbe da società di secondo livello a società di primo livello dell'Ente.**

Del resto la decisione della cessione va recepita dalla Assemblea straordinaria dei Soci di AMGAS SpA costituita dal Sindaco che, a sua volta, è il rappresentante legale dello stesso ente che acquisisce la partecipazione.

Si consideri pure, come già sottolineato, che AM SERVICE Srl intrattiene rapporti contrattuali solo col Comune di Foggia.

Tutti i contratti di servizio hanno come scadenza il 31.12.2018 e, per quanto siano già adeguatamente articolati, potranno essere oggetto di ulteriore razionalizzazione in sede di trattative per il rinnovo che in parte sono state già avviate.

Il passaggio a società di primo livello avrebbe, peraltro, il vantaggio di consentire un controllo maggiore, più incisivo e soprattutto diretto da parte del Comune sulla società in quanto finora l'attività di controllo è stata parzialmente mediata attraverso la società AMGAS SpA.

L'operazione non comporterebbe trasferimento o aumento di risorse umane e strumentali né altri ulteriori impegni di risorse economico-finanziarie fatto salvo, ovviamente, il prezzo del trasferimento della partecipazione.

A questo proposito è appena il caso di evidenziare che, anche se le finalità di AM SERVICE Srl sono del tutto estranee allo scopo di lucro, l'operazione configurerebbe comunque un trasferimento a titolo definitivo a carattere oneroso.

Nelle trattative di cessione di partecipazioni societarie non quotate in borsa non esiste in termini assoluti un "giusto" prezzo della partecipazione sociale che esprima esattamente il suo valore o un criterio assoluto con cui determinarlo. Esiste solo il prezzo che i contraenti decidono consensualmente di assegnare a una determinata partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione della società AMGAS SpA, socio unico della Società in argomento ha affidato al dott. Giuseppe Belfiore La Caprio l'incarico di redigere la perizia di stima al fine di determinare il valore economico della società AM SERVICE Srl al 31.12.2016.

Il dott. Belfiore con perizia del 3.03.2016, trasmessa al sindaco in data 7.03.2017, individuando il valore della società AM SERVICE Srl nel patrimonio netto della stessa, ha attestato in € 70.000,00 il valore attribuibile al capitale economico della società AM SERVICE Srl alla data del 31.12.2016.

Per non incidere immediatamente sulle casse comunali e nel contempo consentire la predisposizione delle necessarie operazioni contabili-finanziarie, **il prezzo di acquisto,**

maggiorato di circa il 5% per interessi di dilazione e rateizzazione, potrebbe essere pagato dall'Ente ad AMGAS SpA in 7 rate mensili a decorrere da marzo 2018.

Infine, allo scopo di motivare analiticamente l'acquisizione della partecipazione di AM SERVICE Srl da parte del Comune di Foggia alla luce dei particolari criteri di giudizio indicati dall'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, si può affermare che:

- non sussisterebbero problemi in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione che comporterebbe un modesto investimento da parte del Comune;
- le risorse finanziarie che verrebbero impegnate difficilmente potrebbero essere destinate ad una iniziativa maggiormente conveniente per l'Ente;
- i servizi resi dalla società all'Ente non possono essere espletati tramite gestione diretta, con personale dell'Ente, sia per carenza numerica che qualitativa; in teoria potrebbero essere esternalizzati con affidamento a terzi privati tramite gara pubblica ma, considerata la natura dei servizi in argomento, emerge innanzitutto una necessità di tipo organizzativo a cui l'in house risponde efficacemente configurandosi come rapporto interorganico, ancillare alla programmazione comunale, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo; inoltre, sempre sotto il profilo organizzativo si evidenzia come la soluzione dell'in house favorisca un più agevole e costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema; dal punto di vista della *governance*, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare nell'ambito del rapporto con un terzo privato in un sempre delicato equilibrio tra esercizio del controllo e soggezione al controllo dell'appaltatore stesso, e dell'altrettanto complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario terzo individuato con gara, a mezzo del contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
- riguardo alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, si ritiene che apparirebbe illogico e antieconomico l'eventuale ricorso al mercato per l'affidamento ad un soggetto privato di un servizio strumentale che l'ente svolge da tempo e può continuare a svolgere direttamente tramite una propria società in house già dotata dei necessari requisiti e risorse organizzative;
- riguardo alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, non ricorre il caso.

4. - Conclusione

Come evidenziato nel precedente paragrafo 1.1, le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nel 2011 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il **prospetto delle scelte che si propone di adottate** in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Società	Tipologia partecipazione	Servizi erogati	Scelta proposta
ATAF SpA	Diretta al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto pubblico locale • Sosta tariffata 	Mantenimento della partecipazione
AMGAS SpA	Diretta al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione del gas naturale 	Mantenimento della partecipazione
AMIU PUGLIA SpA	Diretta al 21,87%	<ul style="list-style-type: none"> • Igiene urbana 	Mantenimento della partecipazione
AMGAS BLU Srl	Indiretta al 20%	<ul style="list-style-type: none"> • Vendita di prodotti energetici 	L'alienazione avverrà con procedura di evidenza pubblica da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione, sempre che, prima del predetto termine, non intervenga una negoziazione diretta con ASCOPIAVE SpA, qualora dovessero raggiungersi condizioni economiche particolarmente convenienti e vantaggiose rispetto al prezzo di vendita.
AM SERVICE Srl	Indiretta al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione calore degli immobili di pertinenza comunale • Assistenza e manutenzione del sistema informatico comunale • Gestione dell'archivistica e del patrimonio documentale comunale • Accertamento dello stato di manutenzione degli impianti termici 	Trasferimento della partecipazione da AMGAS SpA al Comune di Foggia

In conclusione si ribadisce che, alla luce del nuovo TUSP, l'operazione di cessione della quota di partecipazione da parte di AMGAS SpA appare come una scelta inevitabile mentre il trasferimento della società AM SERVICE Srl da AMGAS SpA al Comune di Foggia, ancorché risulti assolutamente opportuna, non è obbligatoria e pertanto permane in questo caso la piena discrezionalità della scelta da parte dell'organo di indirizzo e programmazione politico-amministrativa dell'Ente.

A questo proposito si richiama la recente deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016 con la quale la Corte dei Conti Lombardia evidenzia che, in base al quadro normativo attuale, la decisione finale in ordine alla acquisizione di una partecipazione ovvero al mantenimento delle quote di partecipazione, va comunque assunta dal Consiglio Comunale dopo aver valutato ogni aspetto, ivi comprese le concrete finalità perseguite dall'ente, la concreta attività che la società dovrà svolgere "in considerazione della caratterizzazione degli enti locali come enti a fini generali" (Cons. Stato, V, 27 settembre 2004, n. 6317).

IL DIRIGENTE
avv. Domenico Dragonetti

CITTA' DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 32/2017
del 20 settembre 2017

L'anno duemiladiecisette, il giorno venti del mese di settembre, alle ore 09,00, si è riunito, su convocazione del Presidente e presso il suo lo studio in Bitonto alla via 14 Marzo 1848 n. 6, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia (Fg), nelle persone di:

- dott. Angelo MANCAZZO
Presidente
- dott. Massimo CHIRIATTI
Componente
- dott. Giuseppe VENNERI
Componente

nominati revisori con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2017, a seguito dell'estrazione avvenuta in data 07 dicembre 2016 presso la Prefettura di Foggia ai sensi Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012.

Presiede la seduta il dott. Angelo MANCAZZO e funge da segretario il dott. Giuseppe VENNERI.

Il Collegio esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 14/09/2017, ricevuta con pec il 15.09.2017, avente ad oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Riconoscimento partecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare - Determinazioni per alienazione, nonché la Relazione tecnica a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016, a firma dell'avv. Domenico Dragonetti, responsabile dell'Ufficio Partecipate, si determina a rilasciare il seguente parere:

COMUNE DI FOGGIA

Provincia di Foggia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 23 SETTEMBRE 2016**

Art. 24 D. LGS. 19 agosto 2016, n175



Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Foggia, in persona dei sigg.:

- dott. Angelo MANCAZZO Presidente
- dott. MASSIMO CHIRIATTI Componente
- dott. Giuseppe VENNARI Componente

nominati revisori con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 15 marzo 2017, a seguito dell'estrazione avvenuta in data 07 dicembre 2016 presso la Prefettura di Foggia ai sensi Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012;

- visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- visto l'art. 4 e seguenti del D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
- visto l'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
- viste le Linee di Indirizzo per la Revisione Straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175, emanate dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, assunta il 19 luglio 2017;
- vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 183 del 14.09.2017;
- visto l'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 23.09.2016, come risultante dalla Relazione Tecnica a firma dell'avv. Domenico DRAGONETTI, responsabile *pro tempore* del Servizio Ufficio partecipate;
- visto il parere favorevole (senza data) per la regolarità tecnica, espresso dal responsabile *pro tempore* del Servizio Ufficio partecipate - avv. Domenico DRAGONETTI;
- visto il parere favorevole (senza data) per la regolarità contabile, espresso dal responsabile Servizi Finanziari - dott. Carlo Di Cesare;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

prende atto che il Comune di Foggia detiene alla data del 23 settembre 2016 le seguenti partecipazioni:

- 1) **ATAF S.p.A.**
- 2) **AMGAS S.p.A.**
- 3) **AMIU PUGLIA S.p.A.**
- 4) **AMGAS BLU S.r.l.**
- 5) **AM SERVICE S.r.l.**

e che propone il mantenimento delle partecipazioni nelle società **ATAF S.p.A.**, **AMGAS S.p.A.** e **AMIU PUGLIA S.p.A.**

Con riferimento alla partecipazione in **AMGAS BIU S.r.l.**, il Comune di Foggia ne propone, invece, l'alienazione e per quanto riguarda **AM SERVICE S.r.l.**, propone che **AMGAS S.p.A.** gli ceda l'intera partecipazione in **AM SERVICE S.r.l.**

Il Collegio, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni acquisite, ha verificato la coerenza delle attività svolte dalle società partecipate, rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Foggia - art. 4, commi 1 e 2, lettere a e d, nonché l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 20, comma 2, lettere da a) a g).

ATAF S.p.A.

- oggetto dell'attività: servizio di trasporto pubblico locale e servizio di sosta tariffata
- partecipazione diretta: 100%
- numero dipendenti: 241
- numero amministratori: 3
- l'attività svolta dalla società non risulta analoga a quella svolta da altre società partecipate dal Comune di Foggia.
- fatturato ultimo triennio: superiore ai limiti di legge.
- la società svolge unicamente un'attività che si sostanzia nella gestione di un servizio d'interesse generale e, pertanto, non s'impone la verifica della condizione di cui alla lett. e) dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

AMGAS S.p.A.

- oggetto dell'attività: servizio di distribuzione gas naturale
- partecipazione diretta: 100%
- numero dipendenti: 36
- numero amministratori: 3
- l'attività svolta dalla società non risulta analoga a quella svolta da altre società partecipate dal Comune di Foggia
- fatturato ultimo triennio: superiore ai limiti di legge
- la società svolge unicamente un'attività che si sostanzia nella gestione di un servizio d'interesse generale e, pertanto, non s'impone la verifica della condizione di cui alla lett. e) dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

AMIU PUGLIA S.p.A.

- oggetto dell'attività: servizio di igiene urbana
- partecipazione diretta: 21,87%
- numero dipendenti: 1.145 di cui 343 in forza presso la sede di Foggia
- numero amministratori: 3

- l'attività svolta dalla società non risulta analoga a quella svolta da altre società partecipate dal Comune di Foggia
- fatturato ultimo triennio: superiore ai limiti di legge
- la società svolge unicamente un'attività che si sostanzia nella gestione di un servizio d'interesse generale e, pertanto, non s'impone la verifica della condizione di cui alla lett. e) dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

AMGAS BLU S.r.l.

- oggetto dell'attività: vendita di prodotti energetici
- partecipazione indiretta 20% tramite AMGAS S.p.A
- numero dipendenti: 7
- numero amministratori: 3
- l'attività svolta dalla società non risulta analoga a quella svolta da altre società partecipate dal Comune di Foggia
- fatturato ultimo triennio: superiore ai limiti di legge
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

AM SERVICE S.r.l.

- oggetto dell'attività: assistenza informatica - assistenza archivistica - gestione calore vendita - verifica stato manutenzione impianti termici
- partecipazione indiretta 100% tramite AMGAS S.p.A
- numero dipendenti: 51
- numero amministratori: 3
- l'attività svolta dalla società non risulta analoga a quella svolta da altre società partecipate dal Comune di Foggia
- fatturato ultimo triennio: superiore ai limiti di legge.
- la società non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni in **ATAF S.p.A.**, **AMGAS S.p.A.** e **AMIU PUGLIA S.p.A.** in ragione delle considerazioni appresso compendiate:

Le società ATAF S.p.A., AMGAS S.p.A. e AMIU PUGLIA S.p.A. non presentano particolari criticità, per le finalità di cui al D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., che possano ingenerare dubbi sulla legittimità del mantenimento.

Sussistono, inoltre, le condizioni ed i requisiti necessari al mantenimento delle stesse le quali rientrano tutte nella categoria delle società in house che producono un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016).

Con riguardo alle società **AMGAS BLU S.r.l.** e **AM Service S.r.l.**, l'Ente motiva le linee di azione da intraprendere in ragione delle considerazioni appresso compendiate:

AMGAS BLU S.r.l.

E' una società mista di vendita di prodotti energetici detenuta al 80% dalla società ASCOPIAVE S.p.A. e al 20% da AMGAS S.p.A.

Il Comune non ha fini di lucro e pertanto non può svolgere attività di impresa. Di conseguenza, in quanto società con esclusive finalità commerciali, AMGAS BLU S.r.l. non rientra nel novero delle società consentite ex art. 4, comma 1, del TUSP.

Per l'Ente, dunque, si configura una chiara situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione.

Qualora il Consiglio Comunale prenda atto del divieto di mantenimento di tale partecipazione, AMGAS dovrà in tempi brevi avviare la relativa procedura ad evidenza pubblica per la alienazione della suddetta partecipazione da concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione.

AM SERVICE S.r.l.

La società AM SERVICE S.r.l. rientra nella categoria delle società cosiddette strumentali agli Enti pubblici partecipanti ed è affidataria di servizi strumentali che vengono resi direttamente in favore del Comune socio.

Tuttavia la partecipazione in questione presenta una singolarità per il fatto che svolge servizi strumentali esclusivamente in favore del Comune di Foggia ma è totalmente partecipata da una società - AMGAS S.p.A. che svolge un servizio di interesse generale.

Nonostante il D. Lgs 175/2016 non preveda un espresso divieto ad una società in house che eroga servizi di interesse generale, di partecipare in altra società che eroga servizi strumentali e pur rispettando in tal modo il requisito dell'oggetto esclusivo, questo intreccio di partecipazioni potrebbe determinare un potenziale intralcio alla regolare partecipazione alla gara d'ambito da parte di AMGAS.

Pertanto, sarebbe utile valutare l'opportunità, per motivi precauzionali, che AMGAS ceda al Comune di Foggia l'intera partecipazione in AM SERVICE S.r.l.

Per quanto innanzi, il Collegio, all'unanimità

ESPRIME

per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 1, D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 144 del

13/07/2017, invitando l'Ente a monitorare costantemente l'andamento della gestione di ciascuna società partecipata, anche al fine del contenimento dei costi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Angelo MANCAZZO Presidente

dott. Massimo CHIRIATTI Componente

dott. Giuseppe VENNARI Componente

SPAZIO ANNULLATO



Comune di Foggia
2^a COMMISSIONE CONSILIARE
"BILANCIO"

Foggia 25/09/2017

Prot. ...21/2017.....

Al Sig. Presidente del Consiglio

SEDE

OGGETTO : proposte di deliberazione consiliare n. 182, 183 e 188 de 2017 - parere.

In riferimento alle proposte nn.182 e 188, la Commissione è impossibilitata ad esprimere il parere, in assenza del parere del Collegio dei revisori.

Per quanto riguarda la proposta n. 183, La Commissione, acquisito in data odierna, il parere favorevole dei Revisori dei conti, si è così espressa: de Martino Matteo, La Torre e Vigiano – favorevoli;

Citro, De Martino Salvatore, Mainierro e Sciagura si sono astenuti.

Pertanto la Commissione ha espresso parere favorevole.



Il Presidente


F.scp Paolo La Torre

SPAZIO ANNULLATO

COMUNE FOGGIA

Servizio Ufficio Partecipate

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eseguita a termini di legge l'istruttoria della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Esperita la valutazione sugli aspetti relativi alla verifica sia della legittimità in linea tecnica sia alla valutazione dell'efficacia, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

**Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo .267/2000.
esprime sulla proposta per la regolarità tecnica**

parere favorevole

Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

Foggia, 14 SET. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE FOGGIA
Servizi Finanziari

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Eseguita a termini di legge l'istruttoria e la valutazione della proposta per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'organo deliberante;

Verificata l'esatta imputazione di spesa al relativo capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo;

Valutata la correttezza sostanziale e la legittimità della spesa proposta oltre che l'incidenza, diretta o indiretta, della proposta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto lo statuto comunale;

Visti per la competenza gli artt. 48 e 49 del decreto legislativo n.267/2000.

esprime sulla proposta per la regolarità contabile

parere favorevole

Gli atti vengono rimessi al Servizio Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Dalla data di eseguibilità/esecutività e di assunzione, in carico della deliberazione verranno assunti da questo Servizio gli atti di gestione relativi all'attuazione dell'obiettivo programmatico espresso dall'organo deliberante, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, fatta salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare.

Foggia, 15 SET. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





Città di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to **Miranda**

Il Segretario f.to **Guadagno**

Publicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal.....**10 2 10 17**.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Per copia conforme all'originale
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola Ruffo)